

Studio Notarile
Dott. Francesco Carabba
NOTAIO

Via Piave n. 79 - 66034 Lanciano (CH) - Tel. 0872 993272 - Fax 0872 993294



N. 14.206 Repertorio

N. 9.272 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di dicembre.

31 dicembre 2022

In Lanciano (CH) alla Via Piave n. 79, nel mio studio, alle ore dodici e minuti zero due (12.02).

Avanti a me Dottor Francesco Carabba, Notaro in Lanciano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto

E' PRESENTE

Il Signor ROSATO Angelo, nato a Lanciano (CH) il 16 febbraio 1953, il quale dichiara di essere domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui appresso e di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza della

- "PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - LANCIANO", associazione di volontariato, avente carattere di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede in Lanciano (CH) al Corso Trento e Trieste n. 43, codice fiscale 90031830699, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, quindi, legale rappresentante di essa associazione, al presente atto legittimato e autorizzato in forza dei vigenti patti associativi.

Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, il quale mi dichiara che, in forza di avviso predisposto e inviato a norma di statuto, è stata convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea degli associati della suddetta associazione, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, al fine di decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017.

Quindi il comparsante mi chiede di assistere ai lavori assembleari e di redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaro do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il comparsante, Signor ROSATO Angelo, il quale mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante il sopra indicato avviso predisposto e inviato a norma di statuto;

- sono presenti, in quanto legittimati a intervenire a norma di statuto, numero 8 (otto) associati, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- è presente il Consiglio Direttivo nelle persone del medesimo comparsante, Signor ROSATO Angelo, Presidente, e dei Signori ROSI Alvaro, Vice Presidente, e SIROLLI Beatrice, Segretario;

- nessuno è presente per il Collegio dei Revisori;

Registrato a Lanciano
il 30/01/2023
al n. 294
serie 1T

Trascritto a CHIETI
il 30/01/2023
al n. 1813 R.G.
al n. 1298 R.P.

-l'assemblea è stata ritualmente convocata in forza del più volte sopra citato avviso di convocazione predisposto e inviato a norma di statuto;

-nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara, quindi, che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di detto argomento, il Presidente dell'Assemblea:

-illustra le ragioni che rendono opportuno e necessario l'adeguamento dello statuto associativo alle nuove norme di cui alla riforma del Terzo Settore ex D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., evidenziandone analiticamente le questioni, soprattutto di natura legale e fiscale, che ne rendono indifferibili l'adozione;

-evidenzia gli adeguamenti che si rendono obbligatori ai sensi delle norme di cui al nuovo statuto degli Enti del Terzo Settore, soffermandosi, particolarmente, sui principali, ovvero, sull'oggetto associativo, sull'assenza di fine di lucro, sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento, sulla denominazione associativa e sul relativo uso, sugli organi associativi e sulle competenze dell'Assemblea;

-informa che l'art. 26-bis del Decreto Legge n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022, ha prorogato alla data odierna, 31 dicembre 2022, la possibilità, per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione sociale, di modificare lo statuto con il "quorum" dell'assemblea ordinaria;

-conferma che la "PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - LANCIANO" (i) risulta tra i soggetti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS al 22 novembre 2021, come evincibile dall'elenco pubblicato sul proprio sito dall'Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 28 marzo 2022); al contrario, la medesima associazione (ii) non risulta iscritta anche nei registri delle organizzazioni di volontariato e, quindi, non è coinvolta nella procedura di migrazione automatica al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

-condivide il testo completo delle nuove norme che dovrebbero disciplinare l'associazione, se approvate e, a tal fine, ne dà lettura all'assemblea;

-comunica che le modifiche derivanti dall'adeguamento dello statuto associativo alle nuove norme di cui alla riforma del Terzo Settore ex D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i - oggetto dell'odierna assemblea - sono state previamente approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19 dicembre 2022.

Il Presidente invita, quindi, gli associati a esporre le loro ragioni in merito, precisando che non sussistono impedimenti per l'adozione della delibera relativa all'argomento

di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente dibattito, dichiara chiusa la discussione relativa all'argomento di cui all'ordine del giorno e invita l'assemblea a votare le modifiche statutarie nei termini sopra illustrati.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la relazione di esso Presidente, all'unanimità e con voto espresso a norma di statuto,

D E L I B E R A

-di approvare le modifiche statutarie come proposte e lette dal Presidente e di stabilire, conseguentemente, che l'associazione sarà regolata dallo statuto che di seguito si riporta e che sostituisce tutte le norme fino a oggi vigenti; tuttavia, l'efficacia delle modifiche al presente statuto derivanti dall'adeguamento alle norme obbligatorie di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs.; inoltre alla decorrenza del testè indicato termine di cui all'articolo 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è parimenti subordinata la cessazione dell'efficacia delle clausole del presente statuto in materia di ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore.

"STATUTO DELLA

"PROGETTO ETIOPIA - LANCIANO - ODV"

"Coloro che operano nel mondo della solidarietà sono tenuti a porsi ed offrirsi in modo consapevole e sostenibile senza l'ambizione di essere nuovi colonizzatori".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDI - SCOPI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., è costituita un'organizzazione di volontariato in forma di associazione sotto la denominazione "PROGETTO ETIOPIA - Lanciano - ODV", con sede legale in Corso Trento e Trieste, 43 - 66034 Lanciano - (Prov. CH), in seguito chiamata per brevità "Associazione". Essa potrà istituire uffici, recapiti, sedi operative autonome decentrate, rappresentanze, filiali, etc, al fine di sviluppare la presenza dell'Associazione sul territorio nazionale e all'estero.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la denominazione dovrà considerarsi "PROGETTO ETIOPIA - LANCIANO - ODV - ETS".

Articolo 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è organizzazione di volontariato costituita per lo svolgimento di attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed e-

sclusivamente per fini di solidarietà. E' apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa è disciplinata dagli artt. 36 e segg. c.c. nonché dal presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto dall'art. 17 del medesimo D.Lgs.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione opera nei settori dell'assistenza socio - sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale anche insieme ad altre associazioni, clubs service, volontari, organizzazioni umanitarie, etc. In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., essa ha per scopo l'aiutare la popolazione etiopica a entrare nel circuito dello sviluppo economico e umano con:

- a) la costruzione di scuole, ospedali e cliniche di primo intervento;
- b) la realizzazione di pozzi completi di ogni elemento e quindi capaci di fornire acqua a quanti ne siano sprovvisti;
- c) la realizzazione di strutture da adibirsi a scuola con alloggi per studenti, docenti, personale e ospiti, laboratori artigianali, chiesa, etc., per l'insegnamento di mestieri o di altra progettualità;
- d) la realizzazione di edifici da adibire a centri arte e mestieri per fornire nuove prospettive di vita e sviluppo lavorativo;
- e) la costruzione di fabbricati agricoli e magazzini per lo sviluppo di attività agricole o di altra natura;
- f) l'acquisto di terre da destinare a attività agricola e formativa o per la realizzazione di progetti tra gli scopi elencati o che abbiano finalità di aiuto sociale o di avviamento professionale e imprenditoriale.

Inoltre:

- 1) provvede alla raccolta di quanto possa servire per l'invio di aiuti, di generi alimentari e di conforto, nonché di denaro e medicine, alle popolazioni etiopi e promuove progetti di cooperazione e di sviluppo;
- 2) può costituire gruppi di volontari medici, paramedici, infermieri e volontari per assistere sotto il profilo medico - sanitario tutte quelle realtà che per condizioni economiche o di disagio sociale, rendono necessario un intervento di sostegno;
- 3) può promuovere e realizzare l'adozione a distanza di bam-

bini orfani o abbandonati o provenienti da famiglie indigenti e il mantenimento di studenti bisognosi, anche predisponendo servizi volontari volti a facilitare agli adottandi i contatti con gli Enti competenti e l'espletamento delle relative pratiche;

4) programmare forme di microcredito con particolare attenzione alla imprenditoria femminile;

5) facilitare il consolidamento dell'amicizia tra i volontari e le famiglie etiopi, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali, incentivando così quello scambio di conoscenze quale naturale supporto per una pace duratura tra le popolazioni.

E' Fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 4 - ADESIONE SOCI

Fermi i limiti di cui all'art. 32, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, estrazione politica. Salvo impedimenti di carattere morale o giuridico, la domanda sarà accolta ogni qualvolta il richiedente dichiara la propria adesione ai principi morali e ai valori della solidarietà sociale, la propria sensibilità ai problemi dell'Etiopia, e si impegna alla collaborazione volontaria e non remunerata per l'assolvimento degli scopi associativi.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, con ampia democraticità della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo completamente gratuito.

L'Associazione, nell'attuazione degli scopi statutari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, con altre Associazioni, Fondazioni o Enti italiani o esteri che perseguano gli stessi scopi e che abbiano le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

Per l'iscrizione all'Associazione gli interessati devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione indicante le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita con allegata copia di documento in corso di validità), la residenza, la mail ove presente, il numero di telefono e l'attività esercitata. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dovrà esaminarla e, a suo insindacabile giudizio, accoglierla o respingerla dandone comunicazione all'interessato. La domanda deve

contenere l'accettazione del presente statuto e la liberatoria sulla privacy.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Possono essere nominati soci "ad honorem", con diritto di voto, persone con particolari benemeritenze a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 5 L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti statutari. Essa ha durata illimitata, fermo restando il diritto di recesso come previsto dall'art. 24 c.c.

Articolo 6 Gli associati sono tenuti a versare al momento dell'ammissione, e annualmente, una quota che sarà determinata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per persistente violazione degli obblighi statutari; in tal caso l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per non aver partecipato a due assemblee consecutive senza giustificato motivo;
- e) per decesso.

Articolo 8 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti.

Articolo 9 Gli associati sono obbligati:

- a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 11 - ASSEMBLEA GENERALE: ORDINARIA e STRAORDINARIA

L'Assemblea generale ordinaria è costituita da tutti gli associati. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività dell'Associazione e tutte le volte che il Presidente ne riterrà la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione deve ritenersi valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presa a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto e non può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, neppure mediante delega scritta.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere trasmessa agli aventi diritto, mediante idonei strumenti quali: raccomandata, fax, posta elettronica, o altro mezzo che comunque possa dare prova di avvenuta comunicazione con almeno otto giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina il Segretario della seduta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede della Associazione e ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultarlo.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione (i) del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, (ii) del bilancio sociale, (iii) del bilancio annuale di previsione e (iv) della relazione di programma predisposti dal Consiglio Direttivo, (v) del bilancio consuntivo e (vi) dei rendiconti finanziari;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- la determinazione dell'entità della quota associativa annuale;
- la determinazione dell'entità del plafond di rappresentanza/promozione e sviluppo utilizzabile dal presidente;
- le deliberazioni su quant'altro posto all'ordine del giorno relativamente a questioni sociali.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, anche di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali e provvedere alla buona amministrazione dei patrimoni, con investimenti conservativi (VAR 2,5%), qualora le somme gestite dalla Associazione siano di elevata importanza. Inoltre il presidente può disporre di un plafond di massimo Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) l'anno, da aggiornare nel tempo a cura dell'Assemblea, in occasione del rinnovo carica o alla prima assemblea convocata, per tutte quelle necessità di rappresentanza e contingenti che dovesse essere indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione, della sua espansione o della sua visibilità. Plafond di spesa controllato ogni anno dal Collegio dei Revisori e da rendicontare all'assemblea in modo preciso, puntuale e specifico ogni anno a ogni approvazione di bilancio.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dall'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o dimissioni del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, dura tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri: il Presidente dell'Associazione e quattro consiglieri tutti eletti dall'Assemblea. Nel suo seno elegge il Vice Presidente e il segretario - Tesoriere.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui per dimissioni o altro motivo uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà alla sostituzione e il sostituto rimarrà in carica fino alla fine del mandato dell'intero consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione del Direttivo dovrà pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata. Solo in caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta entro 24 ore. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattro ore con le modalità ritenute più idonee.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre la formazione del bilancio di previsione e la relativa relazione programmatica;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale

sull'esercizio della gestione;

d) proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;

e) deliberare sulle domande di nuove adesioni e su eventuali decadenze della qualità di socio secondo le norme statutarie;

f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presiede.

Delle deliberazioni sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro anche esterni, lo studio dei problemi specifici.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Il Presidente può, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di sua assenza questo potere spetta al Vice Presidente.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall'assemblea ordinaria, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci, e una volta eletti al loro interno scelgono il presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea. I revisori restano in carica quattro esercizi, per la continuità operativa e contabile, e sono rieleggibili.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 15 - PATRIMONIO e APPROVAZIONE BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili e immobili, è destinato ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra riportate.

Le risorse economiche utili per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, derivano da:

a) Quote associative;

- b) Versamenti volontari dei soci
- c) Contributi volontari di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private, inclusi i versamenti del 5 x 1.000;
- d) Contributi dello Stato, di fondazioni, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Rendite patrimoniali;
- i) Introiti derivanti da sponsorizzazioni, manifestazioni, raccolte pubbliche, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
- l) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come mostre, mercati-artigianali, workshops, etc.;
- m) entrate derivanti dalla cessione momentanea del marchio e logo PROGETTO ETIOPIA - Lanciano - a testimonial, a società, etc., in modo da creare una collaborazione, una sinergia strutturale e progettuale con ritorni economici significativi per il proseguimento della attività umanitaria e per la crescita dell'immagine pubblica dell'Associazione.

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di Euro, l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Possono essere stanziati fondi per partecipare a progetti nazionali o internazionali con altre associazioni meritevoli di attenzione e che abbiano le stesse finalità di impegno umanitario della Associazione PROGETTO ETIOPIA - Lanciano.

L'Associazione ha l'obbligo:

- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo provvisorio, in carica al momento della costituzione dell'associazione, assolti gli impegni correnti, resta in carica con tutti i compiti previsti dal presente statuto per un anno dall'insediamento dell'assemblea generale dei soci costituita secondo le norme statutarie.

Articolo 17

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo "quorum", ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia di volontariato.

Articolo 19

L'efficacia delle modifiche al presente statuto derivanti dall'adeguamento alle norme obbligatorie di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs.

Alla decorrenza del testè indicato termine di cui all'articolo 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è parimenti subordinata la cessazione dell'efficacia delle clausole del presente statuto in materia di ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore.";

-di dare atto che, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la denominazione dell'Associazione dovrà considerarsi "PROGETTO ETIOPIA - LANCIANO - ODV - ETS", anche agli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del detto D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

-di dare atto che l'efficacia delle deliberate modifiche allo statuto derivanti dall'adeguamento alle norme obbligatorie di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs.;

-di dare atto che alla decorrenza del testè indicato termine

di cui all'articolo 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è parimenti subordinata la cessazione dell'efficacia delle clausole dello statuto in materia di ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore.

-di autorizzare lo stesso Signor ROSATO Angelo ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche e aggiunte richieste da parte delle competenti Autorità Amministrative e fiscali ai fini dell'iscrizione dell'Associazione alla sezione a) del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Null'altro essendovi a deliberare, e proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti sedici (13.16).

Ai fini della trascrizione nei pubblici registri, il comparente dichiara che la "PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - LANCIANO" risulta titolare di quanto segue:

A) DIRITTO DI PROPRIETÀ SU:

1) Porzione di fabbricato a uso abitazione in Castel Frentano (CH) alla Via Feltrino n. 29 di otto vani catastali al secondo piano.

Confini: vano scale e corte comune a due lati, salvo se altri.

Catasto Fabbricati: foglio 5, particella 465 sub 5 (ex 465 sub 3 al Catasto Terreni), Via Feltrino n. 29, piano 2, Cat. A/2, cl. 2, vani 8 (S.C.T. mq. 185, S.C.T.E.A.S. mq. 177), Rendita Euro 557,77.

B) QUOTA INDIVISA PARI A 1/3 (UN TERZO) DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU:

2) Porzione di fabbricato a uso gradinata e piccolo pianerottolo comune in Castel Frentano (CH) alla Via Feltrino n. 29 della superficie catastale di metri quadrati undici (mq. 11).

Confini: corte comune e particella 465 sub 3 a due lati, salvo se altri.

Catasto Fabbricati: foglio 5, particella 465 sub 8 (ex 465 sub 3), Via Feltrino n. 29, piano T, Cat. C/2, cl. 1, mq. 11 (S.C.T. mq. 17), Rendita Euro 24,43.

3) Area urbana in Castel Frentano (CH) alla Località Feltrino della superficie catastale di circa metri quadrati nove (mq. 9).

Confini: particella 4064 a due lati e particella 4063 del foglio 5, salvo se altri.

Catasto Fabbricati: foglio 5, particella 4136 (ex 4065 sub 1), Via Feltrino n. 29, piano T, Cat. F/1, area urbana, mq. 9.

C) QUOTA INDIVISA PARI A 1/2 (UN MEZZO) DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU:

4) Area in Castel Frentano (CH) alla località Feltrino della superficie catastale di circa metri quadrati trecentottantasette (mq. 87) costituente corte del fabbricato.

Confini: strada e particella 4163 del foglio 5 a due lati,

salvo se altri.

Catasto Terreni: foglio 5, particella 4064 (ex 465), are 3.87, rel. f. d. sub. senza redditi.

Quindi il comparente mi consegna il testo dello statuto attualmente vigente e dello statuto aggiornato per effetto della delibera sopra assunta, statuti che si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C".

Le spese del presente atto sono a carico della "PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - LANCIANO".

Il presente atto è esente:

-dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 117 e s.m.i., in quanto avente lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative;

-dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117 e s.m.i.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaro ricevo il presente atto che leggo al comparente, il quale, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approva.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaro integrato, in parte a macchina e in parte a mano, sin qui su ventitrè pagine di sei fogli.

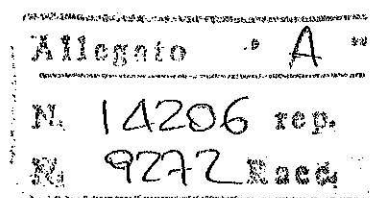
Il presente atto viene sottoscritto alle ore tredici e minuti ventiquattro (13.24).

Firmato in originale Angelo ROSATO, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

PROGETTO ETIOPIA ONLUS
LANCIANO - ABRUZZO - ITALY



Il Presidente
Dr. Angelo Rosato



ANNO 2022 - SOCI
regolarmente iscritti anno 2022 :

- 1)
- 2) Casalanguida Donatella
- 3) Costantini Piera
- 4) D'Alessandro Alberto
- 5) D'Alessandro Francesca
- 6) D'Eramo Achille Mario
- 7) Di Florio Claudia
- 8) Di Totto Paola
- 9) Di Totto Roberto
- 10) Di Totto Valeria
- 11) D'Orsogna Bucci Giovanni
- 12) Falcocchio Nicola
- 13) Flacco Valerio
- 14) Gargarella Martelli Adele
- 15) Gargarella Martelli Vito
- 16) Giancrisofaro Pasquale
- 17) Giammarino Angela
- 18) Innocenti Luca
- 19) Marconetti Rita
- 20) Masciangelo Massimo
- 21) Pallante Nicola
- 22) Paone Alberto
- 23) Pellicciotta Federica
- 24) Prior Angelo
- 25) Rosato Angelo

*Giulia Giliotti
Piera Costantini*

*Achille D'Eramo
Paola Di Totto*

Giovanni Bucci

Angelo Rosato

- 26) Rosato Chiara
27) Rosato Francesco
28) Rosi Alvaro
29) Rosi Federica
30) Rosi Martina
31) Sirolli Beatrice
32) Veri Marianna
33) Vetrini Eleonora

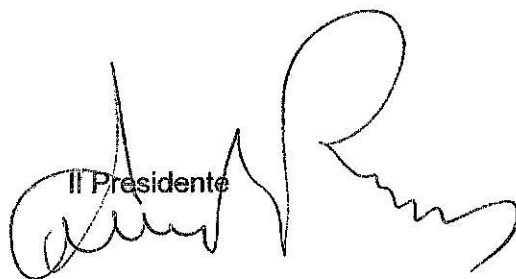
Soci onorari :

Albanese Clara
Biondini Luciano
Bosso Fabrizio
Russo Annamaria

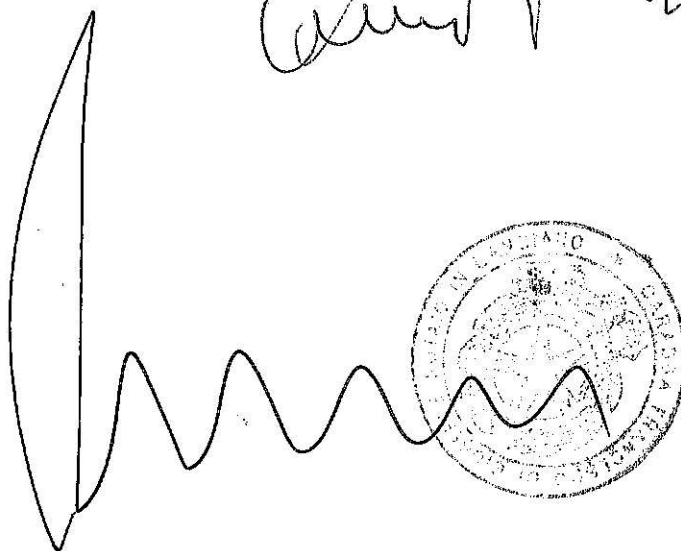
Consiglio Direttivo

Rosato Angelo
Rosato Francesco
Rosi Alvaro
Sirolli Beatrice
Innocenti Luca

Il Presidente



Lanciano, 31 dicembre 2022



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - LANCIANO"

"Coloro che operano nel mondo della solidarietà sono tenuti a porsi ed offrirsi in modo consapevole e sostenibile senza l'ambizione di essere nuovi colonizzatori".

ALLEGATO "B"
N. 14.206 REP.
N. 9.272 RACC.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDI - SCOPI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita l'associazione di volontariato, avente carattere di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, denominata "PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - Lanciano", con sede legale in Corso Trento e Trieste, 43 - 66034 Lanciano - (Prov. CH), in seguito chiamata per brevità "Associazione". Essa potrà istituire uffici, recapiti, sedi operative autonome decentrate, rappresentanze, filiali, etc, al fine di sviluppare la presenza dell'Associazione sul territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 2 - CARATTERE dell'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è organizzazione di volontariato ai sensi della legge n. n. 266/1991, costituita per lo svolgimento di attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa è disciplinata dagli artt. 36 e segg. c.c. nonché dal presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e ss. D.Lgs. n. 460/1997, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'Associazione opera nei settori dell'assistenza socio - sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale anche insieme ad altre associazioni, clubs service, volontari, organizzazioni umanitarie, etc. In particolare essa ha per scopo l'aiutare la popolazione etiope ad entrare nel circuito dello sviluppo economico ed umano con:

- a) la costruzione di scuole, ospedali e cliniche di primo intervento;
- b) la realizzazione di pozzi completi di ogni elemento e quindi capaci di fornire acqua a quanti ne siano sprovvisti;
- c) la realizzazione di strutture da adibirsi a scuola con alloggi per studenti, docenti, personale ed ospiti, laboratori artigianali, chiesa, etc., per l'insegnamento di mestieri o di altra progettualità;

d) la realizzazione di edifici da adibire a centri arte e mestieri per fornire nuove prospettive di vita e sviluppo lavorativo;

e) la costruzione di fabbricati agricoli e magazzini per lo sviluppo di attività agricole o di altra natura;

f) l'acquisto di terre da destinare ad attività agricola e formativa o per la realizzazione di progetti tra gli scopi elencati o che abbiano finalità di aiuto sociale o di avviamento professionale ed imprenditoriale.

Inoltre:

1) provvede alla raccolta di quanto possa servire per l'invio di aiuti, di generi alimentari e di conforto, nonché di denaro e medicine, alle popolazioni etiopi e promuove progetti di cooperazione e di sviluppo;

2) può costituire gruppi di volontari medici, paramedici, infermieri e volontari per assistere sotto il profilo medico - sanitario tutte quelle realtà che per condizioni economiche o di disagio sociale, rendono necessario un intervento di sostegno;

3) può promuovere e realizzare l'adozione a distanza di bambini orfani o di abbandonati o provenienti da famiglie indigenti e di il mantenimento di studenti bisognosi, anche predisponendo servizi volontari volti a facilitare agli adottandi, i contatti con gli Enti competenti e l'espletamento delle relative pratiche;

4) programmare forme di microcredito con particolare attenzione alla imprenditoria femminile;

5) facilitare il consolidamento dell'amicizia tra i volontari e le famiglie etiopi, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali, incentivando così quello scambio di conoscenze quale naturale supporto per una pace duratura tra le popolazioni.

E' Fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 4 - ADESIONE SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, estrazione politica. Salvo impedimenti di carattere morale o giuridico, la domanda sarà accolta ogni qualvolta il richiedente dichiara la propria adesione ai principi morali ed ai valori della solidarietà sociale, la propria sensibilità ai problemi dell'Etiopia, e si impegni alla collaborazione volontaria e non remunerata per l'assolvimento degli scopi associativi.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, con ampia democraticità della

struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo completamente gratuito.

L'Associazione, nell'attuazione degli scopi statutari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, con altre Associazioni, Fondazioni o Enti italiani o esteri che perseguano gli stessi scopi e che abbiano le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

Per l'iscrizione all'Associazione gli interessati devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione, indicante le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita con allegata copia di documento in corso di validità), la residenza, la mail ove presente, il numero di telefono e l'attività esercitata. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dovrà esaminarla e, a suo insindacabile giudizio, accoglierla o respingerla dandone comunicazione all'interessato. La domanda deve contenere l'accettazione del presente statuto e la liberatoria sulla privacy.

Possono essere nominati soci ad honorem con diritto di voto, persone con particolari benemeritenze a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 5 L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti statutari. Essa ha durata illimitata fermo restando il diritto di recesso come previsto dall'art. 24 c.c.

Articolo 6 Gli associati sono tenuti a versare al momento dell'ammissione, ed annualmente, una quota che sarà determinata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per persistente violazione degli obblighi statutari; in tal caso l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per non aver partecipato a due assemblee consecutive senza giustificato motivo;
- e) per decesso.

Articolo 8 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti.

Articolo 9 Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei

confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea Generale degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 11 - ASSEMBLEA GENERALE: ORDINARIA e STRAORDINARIA

L'Assemblea generale ordinaria è costituita da tutti gli associati. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività dell'Associazione e tutte le volte che il Presidente ne riterrà la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà più uno degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione deve ritenersi valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presa a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, neppure mediante delega scritta.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere trasmessa

agli aventi diritto, mediante idonei strumenti quali: raccomandata, fax, posta elettronica, o altro mezzo che comunque possa dare prova di avvenuta comunicazione con almeno

otto giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina il Segretario della seduta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede della Associazione ed ogni aderente

all'Associazione ha diritto di consultarlo.

L'Assemblea ordinaria

- a) nomina il Presidente dell'Associazione;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina il collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva il bilancio annuale di previsione e la relazione di programma predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il bilancio consuntivo e i rendiconti finanziari;
- f) approva eventuali regolamenti interni;
- g) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- h) stabilisce l'entità del plafond di rappresentanza / promozione e sviluppo utilizzabile dal presidente;
- i) prende atto della decadenza della qualità di associato per violazione degli obblighi previsti dal presente statuto;
- l) delibera su quant'altro posto all'ordine del giorno relativamente a questioni sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali e provvedere alla buona amministrazione dei patrimoni, con investimenti conservativi (VAR 2,5%), qualora le somme gestite dalla Associazione siano di elevata importanza. Inoltre il presidente può disporre di un plafond di massimo Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero **zero**) l'anno, da aggiornare nel tempo a cura dell'Assemblea, in occasione del rinnovo carica o alla prima assemblea convocata, per tutte quelle necessità di rappresentanza e contingenti che dovessero essere indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione, della sua espansione o della sua visibilità. Plafond di spesa controllato ogni anno dal Collegio dei Revisori e da rendicontare all'assemblea in modo preciso, puntuale e specifico ogni anno ad ogni approvazione di bilancio.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dall'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o dimissioni del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, dura tre

anni ed è rieleggibile.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri: il Presidente dell'Associazione e quattro consiglieri tutti eletti dall'Assemblea. Nel suo seno elegge il Vice Presidente e il segretario - Tesoriere. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le relative cariche sono a titolo gratuito. Nel caso in cui per dimissioni o altro motivo uno dei componenti decade dall'incarico, l'Assemblea provvederà alla sostituzione e il sostituto rimarrà in carica fino alla fine dell'intero consiglio. Nel caso decade oltre la metà dei membri, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione del Direttivo dovrà pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata. Solo in caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta entro 24 ore. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattro ore con le modalità ritenute più idonee.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre la formazione del bilancio di previsione e la relativa relazione programmatica;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- d) proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni e su eventuali decadenze della qualità di socio secondo le norme statutarie;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presiede.

Delle deliberazioni sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro anche esterni, lo studio dei problemi specifici.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Il Presidente può, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo,

alla prima riunione. In caso di sua assenza questo potere spetta al Vice Presidente.

Articolo 14 - COLLEGIO dei REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall'assemblea ordinaria, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci, ed una volta eletti al loro interno scelgono il presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea. I revisori restano in carica quattro esercizi, per la continuità operativa e contabile, e sono rieleggibili.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 15 - PATRIMONIO e APPROVAZIONE BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili e immobili, è destinato ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra riportate.

Le risorse economiche utili per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, derivano da:

- a) Quote associative;
- b) Versamenti volontari dei soci
- c) Contributi volontari di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private, inclusi i versamenti del 5 x 1.000;
- d) Contributi dello Stato, di fondazioni, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Rendite patrimoniali;
- i) Introiti derivanti da sponsorizzazioni, manifestazioni, raccolte pubbliche, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
- l) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come mostre, mercati-artigianali, workshops ecc...;
- m) entrate derivanti dalla cessione momentanea del marchio e logo PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - Lanciano - a testimonial, a società etc., in modo da creare da una collaborazione, una sinergia strutturale e progettuale con ritorni economici significativi per il proseguimento della attività umanitaria e per la crescita dell'immagine pubblica dell'Associazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio dell'Associazione, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, l'utilizzo del plafond

riservato al Presidente per la rappresentanza e lo sviluppo dell'Associazione. L'approvazione del bilancio deve avvenire con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 c.c.

E' fatto divieto alla Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, riserve o capitale nonché fondi durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Possono essere stanziati fondi per partecipare a progetti nazionali o internazionali con altre associazioni meritevoli di attenzione e che abbiano le stesse finalità di impegno umanitario della Associazione PROGETTO ETIOPIA - ONLUS - Lanciano.

L'Associazione ha l'obbligo:

- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo provvisorio, in carica al momento della costituzione dell'associazione, assolti gli impegni correnti e gli atti necessari per il riconoscimento della qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS - resta in carica con tutti i compiti previsti dal presente statuto per un anno dall'insediamento dell'assemblea generale dei soci costituita secondo le norme statutarie.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore di impegno umanitario e di volontariato.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia di volontariato.

Firmato in originale Angelo ROSATO, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

STATUTO DELLA

"PROGETTO ETIOPIA - LANCIANO - ODV"

"Coloro che operano nel mondo della solidarietà sono tenuti a porsi ed offrirsi in modo consapevole e sostenibile senza l'ambizione di essere nuovi colonizzatori".

ALLEGATO "C"
N. 14.206 REP.
N. 9.272 RACC.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDI - SCOPI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., è costituita un'organizzazione di volontariato in forma di associazione sotto la denominazione "PROGETTO ETIOPIA - Lanciano - ODV", con sede legale in Corso Trento e Trieste, 43 - 66034 Lanciano - (Prov. CH), in seguito chiamata per brevità "Associazione". Essa potrà istituire uffici, recapiti, sedi operative autonome decentrate, rappresentanze, filiali, etc, al fine di sviluppare la presenza dell'Associazione sul territorio nazionale e all'estero.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la denominazione dovrà considerarsi "PROGETTO ETIOPIA - LANCIANO - ODV - ETS".

Articolo 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è organizzazione di volontariato costituita per lo svolgimento di attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa è disciplinata dagli artt. 36 e segg. c.c. nonché dal presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto dall'art. 17 del medesimo D.Lgs.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione opera nei settori dell'assistenza socio - sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale anche insieme ad altre associazioni, clubs service, volontari, organizzazioni umanitarie, etc. In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., essa ha per scopo l'aiutare la popolazione etiope a entrare nel circuito dello sviluppo economico e umano con:

a) la costruzione di scuole, ospedali e cliniche di primo in-

tervento;

- b) la realizzazione di pozzi completi di ogni elemento e quindi capaci di fornire acqua a quanti ne siano sprovvisti;
- c) la realizzazione di strutture da adibirsi a scuola con alloggi per studenti, docenti, personale e ospiti, laboratori artigianali, chiesa, etc., per l'insegnamento di mestieri o di altra progettualità;
- d) la realizzazione di edifici da adibire a centri arte e mestieri per fornire nuove prospettive di vita e sviluppo lavorativo;
- e) la costruzione di fabbricati agricoli e magazzini per lo sviluppo di attività agricole o di altra natura;
- f) l'acquisto di terre da destinare a attività agricola e formativa o per la realizzazione di progetti tra gli scopi elencati o che abbiano finalità di aiuto sociale o di avviamento professionale e imprenditoriale.

Inoltre:

- 1) provvede alla raccolta di quanto possa servire per l'invio di aiuti, di generi alimentari e di conforto, nonché di denaro e medicine, alle popolazioni etiopi e promuove progetti di cooperazione e di sviluppo;
- 2) può costituire gruppi di volontari medici, paramedici, infermieri e volontari per assistere sotto il profilo medico - sanitario tutte quelle realtà che per condizioni economiche o di disagio sociale, rendono necessario un intervento di sostegno;
- 3) può promuovere e realizzare l'adozione a distanza di bambini orfani o abbandonati o provenienti da famiglie indigenti e il mantenimento di studenti bisognosi, anche predisponendo servizi volontari volti a facilitare agli adottandi i contatti con gli Enti competenti e l'espletamento delle relative pratiche;
- 4) programmare forme di microcredito con particolare attenzione alla imprenditoria femminile;
- 5) facilitare il consolidamento dell'amicizia tra i volontari e le famiglie etiopi, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali, incentivando così quello scambio di conoscenze quale naturale supporto per una pace duratura tra le popolazioni.

E' Fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 4 - ADESIONE SOCI

Fermi i limiti di cui all'art. 32, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, estrazione politica. Salvo impedimenti di carattere morale o giuridico, la domanda sarà accolta o-

gni qualvolta il richiedente dichiarare la propria adesione ai principi morali e ai valori della solidarietà sociale, la propria sensibilità ai problemi dell'Etiopia, e si impegni alla collaborazione volontaria e non remunerata per l'assolvimento degli scopi associativi.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, con ampia democraticità della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo completamente gratuito.

L'Associazione, nell'attuazione degli scopi statutari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, con altre Associazioni, Fondazioni o Enti italiani o esteri che perseguano gli stessi scopi e che abbiano le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

Per l'iscrizione all'Associazione gli interessati devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione indicante le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita con allegata copia di documento in corso di validità), la residenza, la mail ove presente, il numero di telefono e l'attività esercitata. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dovrà esaminarla e, a suo insindacabile giudizio, accoglierla o respingerla dandone comunicazione all'interessato. La domanda deve contenere l'accettazione del presente statuto e la liberatoria sulla privacy.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Possono essere nominati soci "ad honorem", con diritto di voto, persone con particolari benemeritenze a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 5 L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli ef-

fetti statutarî. Essa ha durata illimitata, fermo restando il diritto di recesso come previsto dall'art. 24 c.c.

Articolo 6 Gli associati sono tenuti a versare al momento dell'ammissione, e annualmente, una quota che sarà determinata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per persistente violazione degli obblighi statutarî; in tal caso l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per non aver partecipato a due assemblee consecutive senza giustificato motivo;
- e) per decesso.

Articolo 8 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti.

Articolo 9 Gli associati sono obbligati:

- a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 11 - ASSEMBLEA GENERALE: ORDINARIA e STRAORDINARIA

L'Assemblea generale ordinaria è costituita da tutti gli associati. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività dell'Associazione e tutte le volte che il Presidente ne riterrà la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione deve ritenersi vali-

da qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presa a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto e non può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, neppure mediante delega scritta.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere trasmessa agli aventi diritto, mediante idonei strumenti quali: raccomandata, fax, posta elettronica, o altro mezzo che comunque possa dare prova di avvenuta comunicazione con almeno otto giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina il Segretario della seduta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede della Associazione e ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultarlo.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione (i) del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, (ii) del bilancio sociale, (iii) del bilancio annuale di previsione e (iv) della relazione di programma predisposti dal Consiglio Direttivo, (v) del bilancio consuntivo e (vi) dei rendiconti finanziari;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- la determinazione dell'entità della quota associativa annuale;

-la determinazione dell'entità del plafond di rappresentanza/promozione e sviluppo utilizzabile dal presidente;

-le deliberazioni su quant'altro posto all'ordine del giorno relativamente a questioni sociali.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, anche di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali e provvedere alla buona amministrazione dei patrimoni, con investimenti conservativi (VAR 2,5%), qualora le somme gestite dalla Associazione siano di elevata importanza. Inoltre il presidente può disporre di un plafond di massimo Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero **zero**) l'anno, da aggiornare nel tempo a cura dell'Assemblea, in occasione del rinnovo carica o alla prima assemblea convocata, per tutte quelle necessità di rappresentanza e contingenti che dovesse essere indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione, della sua espansione o della sua visibilità. Plafond di spesa controllato ogni anno dal Collegio dei Revisori e da rendicontare all'assemblea in modo preciso, puntuale e specifico ogni anno a ogni approvazione di bilancio.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dall'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o dimissioni del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, dura tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri: il Presidente dell'Associazione e quattro consiglieri tutti eletti dall'Assemblea. Nel suo seno elegge il Vice Presidente e il segretario - Tesoriere.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui per dimissioni o altro motivo uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà alla sostituzione e il sostituto rimarrà in carica fino alla fine del mandato dell'intero consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione del Direttivo dovrà pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata. Solo in caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta entro 24 ore. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattro ore con le modalità ritenute più idonee.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre la formazione del bilancio di previsione e la relativa relazione programmatica;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- d) proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni e su eventuali decadenze della qualità di socio secondo le norme statutarie;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presiede.

Delle deliberazioni sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro anche esterni, lo studio dei problemi specifici.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Il Presidente può, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di sua assenza questo potere

spetta al Vice Presidente.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall'assemblea ordinaria, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci, e una volta eletti al loro interno scelgono il presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea. I revisori restano in carica quattro esercizi, per la continuità operativa e contabile, e sono rieleggibili.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 15 - PATRIMONIO e APPROVAZIONE BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili e immobili, è destinato ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra riportate.

Le risorse economiche utili per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, derivano da:

- a) Quote associative;
 - b) Versamenti volontari dei soci
 - c) Contributi volontari di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private, inclusi i versamenti del 5 x 1.000;
 - d) Contributi dello Stato, di fondazioni, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) Contributi di organismi internazionali;
 - f) Donazioni e lasciti testamentari;
 - g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) Rendite patrimoniali;
 - i) Introiti derivanti da sponsorizzazioni, manifestazioni, raccolte pubbliche, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
 - l) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come mostre, mercati-artigianali, workshops, etc.;
 - m) entrate derivanti dalla cessione momentanea del marchio e logo PROGETTO ETIOPIA - Lanciano - a testimonial, a società, etc., in modo da creare una collaborazione, una sinergia strutturale e progettuale con ritorni economici significativi per il proseguimento della attività umanitaria e per la crescita dell'immagine pubblica dell'Associazione.
- L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di Euro, l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Possono essere stanziati fondi per partecipare a progetti nazionali o internazionali con altre associazioni meritevoli di attenzione e che abbiano le stesse finalità di impegno umanitario della Associazione PROGETTO ETIOPIA - Lanciano.

L'Associazione ha l'obbligo:

- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo provvisorio, in carica al momento della costituzione dell'associazione, assolti gli impegni correnti, resta in carica con tutti i compiti previsti dal presente statuto per un anno dall'insediamento dell'assemblea generale dei soci costituita secondo le norme statutarie.

Articolo 17

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo "quorum", ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia di volontariato.

Articolo 19

L'efficacia delle modifiche al presente statuto derivanti dall'adeguamento alle norme obbligatorie di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs.

Alla decorrenza del testè indicato termine di cui all'articolo 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è parimenti subordinata la cessazione dell'efficacia delle clausole del presente statuto in materia di ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore.

Firmato in originale Angelo ROSATO, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

[illegible]